



Nn. 601, 711, 1171 e 1198-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE VALENTINO)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 2010

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (n. 601)

d'iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (n. 711)

**d'iniziativa dei senatori CASSON, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, FONTANA,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MONGIELLO e BARBOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2008

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante
il mandato parlamentare (n. 1171)

**d'iniziativa dei senatori BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO,
DI GIOVAN PAOLO, SERRA e STRADIOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2008

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (n. 1198)

d'iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	10
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	11
– n. 601, d’iniziativa del senatore Giuliano	»	85
– n. 711, d’iniziativa dei senatori Casson ed altri	»	86
– n. 1171, d’iniziativa dei senatori Bianchi ed altri	»	119
– n. 1198, d’iniziativa del senatore Mugnai	»	120

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo elaborato dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198 ha tenuto conto essenzialmente dei disegni di legge n. 711, primo firmatario Casson, e n. 1198, primo firmatario Mugnai - che, pur nella diversità di alcune formulazioni, appaiono ispirati ad impostazioni nel complesso molto simili - nonché del serrato confronto con le associazioni rappresentative della professione forense e con il Consiglio nazionale forense (CNF). Tale testo è stato poi oggetto di un ampio dibattito in Commissione, conclusosi con l'approvazione di una serie di proposte emendative, tutte largamente condivise.

Passando al merito del disegno di legge, l'articolo 1, oltre a prevedere che la professione di avvocato sia disciplinata nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, individua le funzioni dell'ordinamento forense. L'attuazione del provvedimento è demandata a successivi regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi previo parere del CNF nonché della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse. È previsto poi che gli schemi di regolamento siano trasmessi alle Camere, al fine di ottenere il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 2 reca la disciplina della professione forense, individuando, fra l'altro, le attività, sia giudiziali che stragiudiziali, di esclusiva competenza degli iscritti all'albo. L'esercizio della professione resta sempre condizionato all'iscrizione all'albo. L'uso del titolo di avvocato spetta soltanto a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circoscrizionale, nonché agli avvocati dello Stato.

L'articolo successivo disciplina i doveri e gli obblighi deontologici imposti agli avvo-

cati, mentre l'articolo 4 interviene sulla delicata questione delle associazioni e delle società tra avvocati e multidisciplinari. Più in particolare, la norma prevede che la professione forense possa essere esercitata, oltre che individualmente, anche in forma associativa o societaria. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. È nullo ogni patto che pregiudichi l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico. La disposizione stabilisce inoltre i requisiti, le responsabilità e più in generale la disciplina dei soggetti che fanno parte d'una associazione di avvocati.

Gli articoli successivi dettano norme rispettivamente sul segreto professionale, sul domicilio e sul giuramento.

Una significativa novità rispetto alla normativa vigente è introdotta dall'articolo 8, che disciplina il conseguimento e il riconoscimento del titolo di specialista. Il compito di stabilire le modalità per l'ottenimento del titolo di specializzazione viene attribuito al CNF. Il relativo regolamento del CNF dovrà prevedere, tra l'altro, che i percorsi formativi e professionali necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione abbiano durata almeno biennale e che ad essi possano accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno quattro anni. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame

di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi riconosciute dal medesimo CNF. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF. Si prevede, poi, che gli avvocati specialisti siano tenuti, per mantenere tale titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo modalità stabilite con regolamento del CNF. I soggetti che, ai sensi del regolamento, organizzano scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista devono organizzare altresì corsi di formazione continua con cadenza annuale nelle materie specialistiche. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. È infine fornita una copertura legislativa alle associazioni specialistiche.

L'articolo 9 disciplina i limiti e le caratteristiche delle informazioni sull'esercizio della professione, da un lato attribuendo al CNF la determinazione dei modi e mezzi dell'informazione e della comunicazione professionale e dall'altro prevedendo che l'inservanza dei limiti e delle caratteristiche previsti per l'informazione comportino illecito disciplinare.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per ogni avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, in conformità ad un regolamento approvato dal CNF. La norma contiene l'elencazione degli avvocati che sono esentati dall'obbligo di formazione continua. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Di particolare rilievo è poi l'articolo 11, concernente l'assicurazione per la responsabilità civile. Tale disposizione prevede l'ob-

bligo per ogni avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, obbligo la cui violazione configura illecito disciplinare. Tali polizze assicurative possono essere stipulate anche attraverso convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, da associazioni ed enti previdenziali forensi. La norma prevede poi che le condizioni di polizza siano stabilite dal Ministro della giustizia sentito il CNF.

Oggetto di un dibattito particolarmente approfondito è stato poi l'articolo 12, in materia di tariffe professionali: il testo licenziato è stato elaborato tenendo conto delle richieste delle associazioni professionali, tutte concordemente tese al mantenimento dell'onorario minimo, quale garanzia della qualità della prestazione professionale. L'articolo in particolare prevede la vincolatività e l'inderogabilità dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. La tariffa è articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica e i minimi tariffari sono inderogabili e vincolanti. Mentre i minimi tariffari sono sempre inderogabili, i massimi possono essere derogati, con accordo redatto per iscritto a pena di nullità.

L'articolo 13 reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni.

In realtà, il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalità di perfezionamento del mandato professionale, mentre i commi successivi disciplinano in maniera più compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni, fondata in particolare sui principi della natura personale dello svolgimento dell'attività professionale, anche da parte del componente di un'associazione o società, responsabilità che non viene meno neanche in caso l'avvocato si faccia sostituire o coadiuvare, e della collaborazione tra avvocati che, anche se continuativa, non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato. Mentre la sostituzione processuale fra avvocati può essere

conferita anche verbalmente, nel caso di praticante abilitato è necessaria la delega scritta.

L'articolo 14 elenca gli albi, gli elenchi e i registri che devono essere istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti dei consigli dell'ordine in materia sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. La norma prevede la trasmissione annuale al CNF, ai fini della redazione del nuovo «elenco nazionale degli avvocati».

Con l'articolo 15 è introdotto tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio quello di far parte dell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.

L'articolo 16 reca la disciplina delle iscrizioni e cancellazioni. La disposizione in questione, oltre ad elencare i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati e al registro dei praticanti, disciplina il procedimento di iscrizione ed elenca le cause e gli effetti della cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri. Rispetto a quanto previsto attualmente dall'articolo 37 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, la cancellazione avviene anche quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione, nonché, per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente. L'iscrizione all'albo forense è condizionata sempre al superamento dell'esame di Stato.

L'articolo 17 disciplina le incompatibilità. Si tratta di una norma che si è rivelata sicuramente di difficile definizione, in particolare per quanto riguarda le incompatibilità con attività di impresa, in quanto nella complessa realtà delle imprese gestite in forma societaria non appare sempre univoca l'individuazione delle figure che rivestono effettive funzioni imprenditoriali e gestionali. La Com-

missione ha adottato una formulazione, in cui risulta incompatibile, oltre al socio illimitatamente responsabile, all'amministratore di società di persone aventi quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale e all'amministratore o consigliere delegato di società di capitali, anche il presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L'incompatibilità per l'esercizio di attività di impresa, o per funzioni relative a società che svolgono attività di impresa, è comunque stata limitata all'attività di impresa commerciale, con esclusione quindi di quella agricola.

In deroga poi all'incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato, l'articolo 18 ha stabilito eccezioni in favore degli insegnanti universitari o medi in materie giuridiche e, con le limitazioni di cui all'articolo 22, per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.

L'articolo 19, concernente la sospensione dall'esercizio professionale in caso di esercizio di incarichi politici o istituzionali, è stato oggetto di un esame molto approfondito, a conclusione del quale si è deciso di limitare la sospensione durante il mandato alle cariche di Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati o del Senato, membro del Governo nazionale, presidente di giunta regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di provincia con più di un milione di abitanti e di sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

Una significativa novità è stata poi introdotta dall'articolo 20, il quale prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo sia subordinata all'esercizio della professione. Le modalità di accertamento sono state rimesse ad un successivo regolamento emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF. La norma prevede come meramente facoltativa la cancellazione dall'albo nel caso

di mancato continuativo ed effettivo esercizio della professione.

L'articolo 21 disciplina l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, introducendo criteri più rigorosi per l'accesso all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Esso riduce da dodici a otto il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame, ma elimina l'automatismo dell'iscrizione. In questo caso, infatti, sarà necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura del CNF, che dovrà essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso CNF. Tale regolamento potrà prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la normativa attualmente vigente.

Di particolare rilievo sono le disposizioni relative agli avvocati degli enti pubblici, di cui all'articolo 22. Analogamente a quanto attualmente previsto, la disposizione suddetta prevede l'iscrizione obbligatoria ad un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente. La norma prevede poi che la responsabilità degli uffici legali degli

enti pubblici sia affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. Anche al fine di assicurare un trattamento economico adeguato, la norma introduce per gli avvocati una contrattazione separata del pubblico impiego.

Il titolo III disciplina gli organi e le funzioni degli organi forensi.

In particolare, gli ordini territoriali sono disciplinati dal capo I (articoli dal 23 al 31), mentre i capi II e III (articoli dal 32 al 37) disciplinano il CNF e il Congresso nazionale forense.

Ai sensi dell'articolo 23 l'ordine forense è costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, e le sue articolazioni sono il CNF e gli ordini circondariali. Tali soggetti sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono sottoposti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

L'articolo 24 regola l'ordine circondariale forense, del quale fanno parte gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. La norma stabilisce inoltre che l'ordine circondariale di Roma, Capitale d'Italia, abbia sede presso la Corte di cassazione. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

L'articolo 25 elenca gli organi dell'ordine circondariale e degli ordini distrettuali. In particolare sono indicati quali organi dell'ordine: l'assemblea degli iscritti; il consiglio; il presidente, che rappresenta l'ordine; il segretario; il tesoriere; il collegio dei revisori. Sono indicati quali organi degli ordini di-

strettuali anche il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante.

L'articolo 26 reca la disciplina relativa all'assemblea degli iscritti, mentre gli articoli 27 e seguenti disciplinano, fra l'altro, la composizione, i compiti e le modalità di scioglimento dei consigli dell'ordine.

Gli articoli da 32 a 36 recano la disciplina relativa al CNF. È fissata in quattro anni la durata in carica, con un limite però di due elezioni consecutive. Sono state previste significative modifiche alla composizione, volte ad assicurare una maggiore rappresentatività degli ordini più piccoli.

L'articolo 38 regola le possibilità di disciplinare convenzioni-quadro di collaborazione tra università e ordini forensi.

Gli articoli 39 e seguenti disciplinano lo svolgimento del tirocinio professionale, che deve avere durata continuativa di ventiquattro mesi (eventuali interruzioni della continuità non possono superare i sei mesi) e deve essere svolto presso un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione all'albo o presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di ente pubblico o anche presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi. Le modalità di espletamento della pratica presso gli uffici giudiziari sono rimesse, dall'articolo 42, ad un successivo regolamento ministeriale da emanarsi previo parere del CSM e del CNF. Lo svolgimento della pratica forense risulta incompatibile con ogni rapporto di lavoro pubblico. L'iscrizione al registro dei praticanti è subordinata al superamento di una prova di ingresso con modalità informatiche. Sono introdotte limitazioni dell'ambito di attività professionale proprio del tirocinante abilitato, il quale può esercitare attività professionale soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità. L'articolo 41 impone poi ai praticanti l'obbligo di frequentare, in contemporanea con il tirocinio, dei corsi di formazione.

Come è noto, una delle questioni maggiormente dibattute circa la realtà della professione forense è quella della difficoltà che si è fino ad oggi incontrata nell'elaborazione di un modello di esame di Stato rigoroso e che garantisca criteri omogenei di valutazione su tutto il territorio nazionale.

Al fine di far fronte a tali esigenze sono state apportate dagli articoli da 44 a 49 significative modifiche alla disciplina dell'esame di Stato.

L'articolo 46 prevede un modello di esame, a cui si accede dopo il superamento di una prova preselettiva informatica, articolato in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e processuale in materia civile, penale o amministrativa, e in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare la conoscenza in una serie di materie, in parte obbligatorie, in parte facoltative.

La scelta di questo tipo di esame scritto, in luogo dello svolgimento di due o più temi, ha inteso da un lato privilegiare una preparazione di carattere pratico e dall'altro prendere atto che, proprio perché di preparazione professionale si tratta, questa non può esulare dalla materia effettivamente trattata nel corso del tirocinio.

Con un apprezzabile ritorno al passato, si è stabilito che la prova scritta si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali.

L'articolo 47 disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici. Si prevede in particolare una commissione nazionale unica, composta da tre avvocati, un professore universitario e un magistrato, e l'istituzione di sottocommissioni presso le corti d'appello per la correzione delle prove scritte.

Gli articoli 48 e 49 recano disposizioni transitorie rispettivamente sul tirocinio e sugli esami.

Il titolo V (articoli 50-63) regola il procedimento disciplinare.

Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante.

Il primo è titolare dell'azione disciplinare, che esercita ogni volta che abbia notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare.

Il Consiglio esercita l'istruttoria con le modalità previste dall'articolo 54: dopo che il presidente del Consiglio istruttore di disciplina ha iscritto in un apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi il procedimento disciplinare, invita l'incolpato a fornire ogni elemento utile a propria difesa. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente anche avvalendosi di un difensore.

Nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia il collegio istruttorio deve concludere ogni accertamento di natura istruttoria e, conclusi gli atti di sua competenza, l'istruttore incaricato, salvo che non ravvisi la manifesta infondatezza, nel qual caso chiede l'archiviazione, propone l'apertura del procedimento disciplinare, formulando una proposta di incolpazione. Il collegio istruttorio delibera l'archiviazione o l'apertura del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine competente, davanti al quale si svolge il dibattimento disciplinare.

Il Collegio giudicante può decidere con proscioglimento o con l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

L'articolo 57 disciplina le impugnazioni, stabilendo che avverso la decisione discipli-

nare sia ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ovvero, in caso di proscioglimento, dal Consiglio istruttore di disciplina.

Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione; tale ricorso, a differenza di quello al CNF, non ha effetto sospensivo.

L'articolo 58 stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, mentre l'articolo 59 disciplina i casi in cui può essere riaperto il procedimento concluso con un provvedimento definitivo.

Concludono questa parte del testo gli articoli 60, 61, 62 e 63 rispettivamente in materia di cancellazione volontaria dall'albo durante lo svolgimento del procedimento, disciplina della sospensione cautelare, esecutività delle decisioni del Collegio giudicante e poteri ispettivi del CNF.

Il titolo VI, infine, reca delega al Governo nonché disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 64 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, l'articolo 65 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 66 stabilisce che alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non si applichi la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

VALENTINO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sul testo proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti

17 novembre 2009

La Commissione, esaminato il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, all'attuazione della legge non si provveda mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense, dal momento che tale organo, pur rappresentativo della categoria, non è dotato di potestà normativa generale. Si suggerisce pertanto che l'attuazione della legge sia affidata a regolamenti governativi, eventualmente adottati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Si segnala inoltre, all'articolo 38, che la presenza, nei Consigli di facoltà di Giurisprudenza, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'Università, benchè con funzioni esclusivamente consultive, possa configurare una violazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 parere favorevole, dal momento che correttamente modificano l'articolo 1, comma 3, affidando a regolamenti governativi l'attuazione della legge;

sugli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 parere non ostativo, segnalando la necessità di precisare le condizioni che determinano il carattere di prevalenza dell'esercizio di un'attività incompatibile rispetto allo svolgimento della professione forense, considerando che la norma prevede, in tali ipotesi, la possibilità di determinare la dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione, a fini previdenziali, alla Cassa nazionale di previdenza forense;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

5. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense.

6. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista dai commi 3, 4 e 5.

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme deontologiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme deontologiche entrano in

vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

*(Associazioni e società tra avvocati
e multidisciplinari)*

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui cir-

condario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 10.

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti

e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, indicandone gli estremi.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

- a) predetermini l'ammontare del compenso;
- b) deroghi ai massimi di tariffa;
- c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'av-

vocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno succes-

sivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) avere superato l'esame di abilitazione;
- b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;
- e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1.

4. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11. La

deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione

delle disposizioni in materia di maternità e di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 9;

b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

13. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *e)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento

disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 60.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 17.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qua-

lità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 18.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22.

Art. 19.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l'avvocato

nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 20.

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve

prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 11.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività e della continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di 10.000 abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di 30.000 abitanti o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

Art. 21.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936,

n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 22.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente

mente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 23.

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.

2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Al CNF e agli ordini circondariali non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 24.

(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. L'ordine circondariale di Roma Capitale ha sede presso la Corte di cassazione.

3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 27 e dal regolamento approvato dal CNF.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

Art. 25.

(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

3. Sono organi degli ordini forensi del distretto:

- a) il Consiglio istruttore di disciplina;
- b) il Collegio giudicante.

Art. 26.

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché

per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 27.

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque

ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 28.

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto

dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento.

Art. 29.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 30.

*(Funzionamento dei consigli
dell'ordine per commissioni)*

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

- a*) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b*) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c*) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi

trecento iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

4. Il CNF elegge il presidente, due vice-presidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33.

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco na-

zionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 14, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 38 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

CAPO III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37.

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense, almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le componenti dell'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
FORENSE

CAPO I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 38.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita conven-

zione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali dell'ordinamento e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.

3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circon-

dario, apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 17 e 18.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 40.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le ve-

rifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Art. 42.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi

sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.

(Disposizioni generali)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45.

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiorna-

mento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire ai candidati la effettuazione contemporanea di *test* diversi; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono, sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.

2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

4. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti

per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Art. 47.

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sot-

to commissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in

cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 39.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto ri-

guarda le prove orali, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 50.

(Organi del procedimento disciplinare)

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di

uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predetermi-

nati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

Art. 51.

(Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52.

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acqui-

sita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio istruttore di disciplina.

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Art. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 57;

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 54.

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difen-

sore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

Art. 55.

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine competente.

2. La comunicazione contiene:

a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;

b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'autore dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l'indicazione delle

norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

e) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente.

7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.

9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di ille-

cito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

11. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

15. Il procedimento avanti il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

Art. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57.

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine in sede giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'autorità giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60.

(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione

sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 61.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di rimesse o di appello;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell'ordine prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55, comma 15.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se sia deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 62.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'in-

colpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 16.

Art. 63.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti,

compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

DISEGNO DI LEGGE N. 601

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GIULIANO

Art. 1.

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17:

1) al primo comma, n. 5°, le parole: «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea,» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici mesi consecutivi dopo il conseguimento della laurea,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con le modalità di cui al terzo comma, la pratica forense può essere esercitata anche prima del conseguimento della laurea per un periodo non superiore a sei mesi, da computare ai fini del raggiungimento dei dodici mesi complessivi»;

2) al secondo comma, le parole: «1°, 2°, 3° e 4°» sono sostituite dalle seguenti: «1°, 2° e 3°»;

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta nell'ultimo anno di frequenza del corso di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica deve comunque essere completato entro ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine, il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato»;

b) all'articolo 18:

1) al primo comma, le parole: «per un periodo non superiore ad un anno» sono so-

stituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di cui al primo comma, ai fini del computo del complessivo periodo di dodici mesi di cui all'articolo 17, primo comma, n. 5°, non si tiene conto del periodo di frequenza precedente al conseguimento della laurea»;

3) al secondo comma, le parole: «per almeno due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un anno».

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) le modalità di iscrizione nei registri, tenuti dai Consigli dell'ordine degli avvocati, dei praticanti che si iscrivono durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza;

b) le cause di interruzione e sospensione del periodo di pratica forense e il valore della frequenza presso le scuole di specializzazione delle professioni legali ai fini del computo del periodo di pratica forense.

DISEGNO DI LEGGE N. 711

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria.

2. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto. A tal fine, l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, che devono essere emanati dal Consiglio nazionale forense (CNF).

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti di cui al comma 3 per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato)

1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. È riservata, altresì, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. La professione forense è esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e riviste ogni quattro anni. Esse realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità riconosciuta.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci.

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

3. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali della associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali)

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale nell'interesse del cliente e alla discrezione.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato elegge il domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

2. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L'avvocato dà immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati aventi ufficio nel circondario

ove ha sede l'Ordine, ma che siano iscritti in altri albi.

4. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

6. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato».

Art. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici)

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.

3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del CNF.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell'informazione.

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

Art. 10.

(Formazione permanente)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli Ordini territoriali. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento.

3. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione, specificati nel regolamento.

4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle Università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato si assicura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. I massimali sono adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili

responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.

3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF.

3. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali.

4. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.

6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma è rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

7. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle del comma 6, sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che sia concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

8. È redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo:

- a) in deroga ai minimi di tariffa;
- b) con previsione di compensi percentuali;
- c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvo-

cato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

10. Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

Art. 13.

(Mandato professionale e procura)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

2. Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

3. Solo il cliente può contestare l'esistenza o la validità di una procura.

4. La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associante avvocato.

Art. 14.

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

2. L'avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. Solo il cliente può contestare l'esistenza e la validità della delega in sostituzione.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso la cancelleria di ciascun ufficio.

5. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Titolo II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

e) il registro dei praticanti;

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri Ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense.

Art. 16.

(Iscrizione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli

articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;

g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo può essere chiesta anche dopo il compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi:

a) cittadino di Stato estero che sia stato abilitato, prima del compimento del quarantesimo anno di età, all'esercizio della professione di avvocato nel suo Stato, con il quale siano previste condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei titoli professionali;

b) avvocati che chiedano la reinscrizione in un albo italiano dopo aver trasferito la propria iscrizione all'estero ed ivi aver effettivamente esercitato la professione;

c) avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno quando chiedano il trasferimento nell'albo ordinario;

d) avvocati iscritti nell'albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, che chiedano il trasferimento nell'albo ordinario, alla condizione che, a partire dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il titolo professionale prima del quarantacinquesimo anno di età, si siano iscritti all'albo, ordinario o speciale, non oltre cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione ed abbiano quindi esercitato, dopo l'iscrizione nell'albo speciale, esclusivamente l'attività di avvocato presso l'ufficio legale dell'ente pubblico, senza interruzione.

3. Coloro che abbiano superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

4. Entro lo stesso termine del comma 3, può essere iscritto all'albo anche chi abbia superato il limite di età di cui al comma 1, lettera g).

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

6. L'avvocato, che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reinscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell'ordine:

a) a richiesta dell'interessato;

b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

c) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 22;

d) in caso di radiazione.

Art. 17.

(Iscrizioni speciali)

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 16, coloro che, anche se privi del requisito indicato alla lettera a), siano stati avvocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali anche con gestione dell'impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, in qualunque forma costituite, esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, nonché di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, e inoltre di presidente o di consigliere di dette società, con poteri personali di gestione;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale, quando l'entità di questa attività ed il suo reddito superino l'entità dell'attività e del reddito professionale; l'incompatibilità sussiste anche con la partecipazione in società agricole di persone o con incarichi con potere di gestione in società di capitali, quando la quota del reddito spettante all'avvocato superi il suo reddito professionale ed egli dedichi alla società una attività prevalente;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.

2. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato.

Art. 19.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi sono iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

Art. 20.

(Norme transitorie per l'incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente registrazione)

1. Gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposi-

zioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato, che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reinscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

Art. 22.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo)

1. L'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento

nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprano un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.

4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel comma 3, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell'ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati all'Ufficio delle imposte dirette nell'anno posteriore a quello della loro produzione.

5. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età. L'avvocato è altresì esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal CNF. La donna è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.

6. Per gli avvocati che esercitano la professione all'estero la dichiarazione del reddito è conforme alle norme fiscali dello Stato in cui viene svolta l'attività professionale.

7. Per consentire la verifica della effettività e continuità dell'esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l'inoltro alla Cassa nazionale di previdenza forense della comunicazione annuale dei redditi, ne inviano copia anche al

Consiglio dell'ordine. La Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun Consiglio dell'ordine l'elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell'esercizio continuativo della professione.

8. In caso di omessa comunicazione, il Consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto a provvedere, e, ove questi non ottemperi all'obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo Consiglio può deliberare la sospensione dall'esercizio della professione previa audizione dell'interessato.

9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento dell'atto omesso. La cessazione degli effetti viene accertata dal Consiglio d'ordine d'ufficio o su istanza dell'interessato.

10. Il Consiglio dell'ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

11. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione all'albo, previa audizione dell'interessato.

12. In caso di cancellazione, è ammessa una sola reinscrizione all'albo. L'accoglimento della relativa domanda è subordinato alla verifica dell'idoneità professionale nelle stesse forme previste nell'articolo 16, comma 6, ed alla prova che l'avvocato sia dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione, anche entrando a far parte di associazione o di società professionale comprendente tra i soci almeno due avvocati.

13. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

come per i dirigenti statali di prima categoria e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell'ordine inadempiente.

14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa nazionale di previdenza forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.

15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione è fissato in misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 23.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:

a) superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;

b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio

della professione e sia stato iscritto per almeno otto anni nell'albo degli avvocati;

c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF. In tale regolamento, è previsto un controllo della qualità degli atti processuali, redatti dall'avvocato, che sono dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.

2. La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell'esercizio effettivo gli avvocati iscritti in forza delle lettere *a*) e *b*) del comma 1.

3. Gli avvocati iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione, ma alla condizione indicata nel comma 2.

Art. 24.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva

attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

Titolo III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

GLI ORDINI CIRCONDARIALI

Art. 25.

(Gli Ordini forensi)

1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi Ordini.

3. Gli Ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge, e delle regole deontologiche. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 26.

(L'ordine circondariale forense)

1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi.

2. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 27.

(Organi dell'ordine circondariale)

1. Sono organi dell'ordine circondariale: l'assemblea degli iscritti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 28.

(Le assemblee)

1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento approvato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 29, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea si svolge entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con

meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si svolge non oltre quindici giorni dalla precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 29.

(Il Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri qualora l'ordine conti a millecinquecento iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Per l'elezione dei consiglieri, sono presentate liste di candidati contenenti un numero non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli

albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

5. Sono eleggibili coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte.

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

8. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo si svolge nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

9. L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il Consiglio è sciolto o decade, si procede immediatamente alla elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 28, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

13. Per la validità delle riunioni, è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 30.

(Compiti e prerogative del Consiglio)

1. Il Consiglio:

a) tutela l'indipendenza e il decoro della professione;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

c) approva i regolamenti interni;

d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

f) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della

qualità delle prestazioni ed assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi della legge sulla riscossione

delle imposte dirette, di cui al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi, gli inadempimenti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando non sia stato provveduto al pagamento.

Art. 31.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

Art. 32.

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I Consigli dell'ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e de-

liberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.

Art. 33.

(Scioglimento del Consiglio)

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio è sciolto:

- a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b) se ricorrono altri gravi motivi.

2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 28, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34.

(Durata e composizione)

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38, eletti dalle as-

semblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

Art. 35.

(Funzioni)

1. Il CNF:

- a) approva i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
- b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 36;
- c) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;
- d) emana e periodicamente aggiorna il codice deontologico;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
- f) pubblica l'albo nazionale;
- g) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;
- h) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 42 e 43 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e 51 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti dell'articolo 8;

o) organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

p) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

q) può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 33;

r) convoca le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dello stesso consiglio;

s) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

t) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

v) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense;

z) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

aa) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Art. 36.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 37.

(Funzionamento)

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che deve comprendere consiglieri eletti in tutti i distretti.

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 36 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all'uopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, dal consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi

sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 74, comma 8.

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo alla adunanza generale.

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

7. Le deliberazioni della adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

Art. 38.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità opta per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

CAPO III

LE ASSEMBLEE

Art. 39.

(Assemblea generale)

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.

Art. 40.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali)

1. Con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

Titolo IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 41.

(Corsi di laurea specialistici)

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei corsi di laurea specialistici.

2. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

Art. 42.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 41, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università più vicina.

Art. 43.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

CAPO II

IL TIROCINIO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, secondo le norme seguenti.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso

l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi sono di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi abbia frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

4. Per l'efficacia del tirocinio, è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e), ed f) dell'articolo 16, che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età e che abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

5. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

6. Il tirocinio è continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso è ricominciato.

7. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine, del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

8. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del Consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

Art. 45.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

3. Il praticante radiato non può essere iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'articolo 75, comma 10.

Art. 46.

(Doveri dell'avvocato)

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, ad istruire i praticanti e a dar loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

Art. 47.

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

Sezione II

LA PRATICA PROFESSIONALE

Art. 48.

(La pratica professionale)

1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine.

2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 46.

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

Art. 49.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti il giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione avanti il tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza e è allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante presenta dichiarazione scritta al Consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio alla professione di avvocato.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

Sezione III

CORSI INTEGRATIVI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 50.

(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle Scuole forensi)

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso scuole forensi. Essi sono facoltativi.

2. L'organizzazione dei corsi ne consente la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia ed il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

4. I corsi devono avere un carico didattico equivalente di 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNF sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzio-

namento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede:

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e persuasione;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del *curriculum* di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui

al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

- a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;
- b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;
- c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

Art. 51.

(Le scuole forensi)

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

- a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;
- b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;
- c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro. Queste scuole sono autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro la revoca dell'approvazione.

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

Sezione IV

FREQUENZA DI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 52.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Sezione V

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Art. 53.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se concessa.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pen- denza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condi- zione.

CAPO III

L'ESAME DI ABILITAZIONE

Art. 54.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Mini- stro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre.

2. L'esame si svolge entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello.

3. Esso ha valore di esame di Stato.

Art. 55.

(Commissioni esaminatrici)

1. Gli esami di avvocato sono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici:

a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte d'appello;

b) commissione nazionale con sede in Roma.

2. Le commissioni sono composte di cin- que componenti e vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candi- dati.

3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:

a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale;

b) due avvocati, con anzianità di iscri- zione all'albo maggiore di sei anni;

c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consi- gliere d'appello.

4. I componenti delle commissioni distret- tuali giudicanti sono designati tra:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro del- l'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto;

c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

5. La commissione nazionale giudicante è composta come la commissione distrettuale.

6. I componenti della commissione nazio- nale sono designati tra:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro del- l'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF;

c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.

7. Non possono essere designati compo- nenti di commissioni avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi sopra indicati nelle elezioni immediatamente successive al- l'incarico ricoperto.

8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti.

9. Le commissioni esaminatrici hanno sempre la stessa composizione. Ogni com-

missario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.

Art. 56.

(Ammissione dei candidati)

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 57.

(Sede per l'esame)

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di Corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata; per l'esame orale, si applica l'articolo 59, comma 1.

2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame è da lui sostenuto avanti la commissione nazionale.

Art. 58.

(Prove d'esame scritte)

1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple. Dalla prova sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento approvato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. Se il candidato supera la prova preliminare, o ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto di prove scritte ed orali.

4. Le prove scritte sono tre: esse sono svolte su temi dettati dal CNF ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

5. La valutazione delle prove è compiuta considerando:

a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;

b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. Per ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusione dalle correzioni di tutte le prove scritte.

7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

8. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto prescritto nell'articolo 60.

9. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Art. 59.

(Prove d'esame orali)

1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati i quali abbiano sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove sia stata ammessa all'orale la maggior percentuale di

candidati, che abbiano concluso le tre prove scritte.

2. Le prove orali consistono:

a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;

c) nella illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

3. Il verbale della prova contiene la indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.

4. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e della illustrazione e della discussione della massima giurisprudenziale. Sono altresì assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.

5. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova od un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo successivo.

Art. 60.

(Conoscenza di una lingua straniera)

1. La conoscenza di una lingua straniera, tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera viene indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti ad una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che abbia perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, i quali provvedono ad indire gli esami.

3. La prova è scritta e orale.

4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario, quale citazione, ricorso o sentenza e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicino la conoscenza del linguaggio giuridico.

6. L'idoneità è riconosciuta a favore di chi dimostri una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito ed alle domande.

7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi abbia una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi abbia una buona conoscenza

scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

Art. 61.

(Certificato d'esame)

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi, per la prima volta, per cinque anni.

Art. 62.

(Controllo degli esami ed ispettori)

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di interessati o di un Consiglio dell'ordine.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge avanti la Commissione nazionale.

Titolo V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

REGOLE GENERALI

Art. 63.

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il Consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai Consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun Consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del Consiglio distrettuale pari alla metà dei suoi componenti arrotondato per difetto. Per la elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell'ordine, o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 64.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli distrettuali.

2. È competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento della iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente allorché nei confronti di un iscritto:

- a) sia esercitata l'azione penale;
- b) sia disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) siano effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) siano emesse sentenze che definiscano il grado di giudizio.

Art. 65.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 66.

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 67.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni

autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se, dai fatti oggetto del procedimento disciplinare, emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 68.

(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto essere valutati dal Consiglio distrettuale. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 69.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 70.

(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 71.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del Consiglio distrettuale provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.

2. Qualora il Consiglio distrettuale non ritenga di disporre l'archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può poi far parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II
IL PROCEDIMENTO

Art. 72.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

a) qualora il Consiglio distrettuale approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al Pubblico Ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al Consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione,

chiede al Consiglio distrettuale di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio è notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il Consiglio distrettuale per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti, e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il Consiglio distrettuale intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Consiglio distrettuale; l'incolpato ha diritti ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento, il Consiglio distrettuale acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito;

procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non siano stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del Pubblico Ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento è depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al Pubblico Ministero e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione

può essere aumentato fino al raddoppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 73.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il Consiglio distrettuale dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 74.

(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio distrettuale che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica della stessa.

3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Il ricorso è notificato al Pubblico Ministero e al Procuratore generale della Corte d'appello, che possono proporre impugna-

zione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso avanti la Corte di cassazione civile.

7. Si applicano, per quanto qui non specificato, per il procedimento avanti il CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione dell'ordinamento forense.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale della Corte d'appello. Si applicano, per quanto qui non stabilito, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 66, 67, 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 75.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio dell'ordine, avuta notizia della esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, sia stata commi-

nata la sospensione cautelare, il Consiglio determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificata all'interessato e comunicata ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.

Art. 76.

(Norma finale - Testo unico)

1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento formale e sostanziale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1171

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BIANCHI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Nello svolgimento del mandato parlamentare, agli avvocati e ai procuratori è fatto divieto di compiere alcun atto, direttamente o indirettamente per mezzo di associati o collaboratori, nei procedimenti penali per: delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'amministrazione della giustizia di cui, rispettivamente, ai titoli I, II e III del libro II del codice penale; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro l'incolumità pubblica; delitti contro la fede pubblica; delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui, rispettivamente, ai titoli V, VI, VII e VIII del libro II del codice penale; associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 1198

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MUGNAI

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Disciplina dell'ordinamento forense e della professione di avvocato)*

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali, e della normativa comunitaria.

2. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la

massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

5. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo eventualmente previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

Art. 2.*(Funzioni dell'avvocato)*

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

3. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la

difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

5. È riservata, altresì, agli avvocati per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

6. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

7. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscono più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e

sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei

soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.

2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di

cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. L'avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.

Art. 5.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio

professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e plura-

lismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) il regime transitorio.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione ha adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

Art. 10.

(Formazione permanente)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile

derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato consensualmente tra le parti in forma scritta tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le infor-

mazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e sono individuati garantendo che gli stessi perseguano l'obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai consigli dell'ordine esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutata l'incidenza e il pregio dell'attività professionale svolta.

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

5. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai

consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f).

3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pub-

blico ministero ha effetto sospensivo. qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione;

b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

c) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

d) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente.

8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti, si applica l'articolo 41.

9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale.

11. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

12. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

13. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 60.

14. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 12 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

15. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere

scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

e) con la qualità di ministro di culto;

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

Art. 18.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato, presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa per più di una volta.

3. Della sospensione è fatta annotazione dell'albo.

Art. 19.

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza

per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dell'articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

Art. 20.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i

candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni dieci, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura del CNF, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, i quali si occupino, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel con-

tratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22.

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.

2. L'Ordine forense si articola nel CNF e nei Consigli degli ordini distrettuali e circondariali.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, deter-

minano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 23.

(L'Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del locale Tribunale.

Art. 24.

(Organi dell'ordine circondariale)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 25.

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o al-

meno un decimo degli iscritti nell'albo negli ordini sino a duemila iscritti, oppure almeno un quinto degli iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 26.

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri qualora l'ordine conti a millecinquecento iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico è durato meno di un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vice-segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 27.

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni

purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, fissato sono sospesi, dal consiglio dell'ordine con provvedimento non avente na-

tura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.

Art. 29.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 30.

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha

sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, , in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33.

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i

rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la giurisdizione, in conformità all'articolo 34;

d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere di-

disciplinare nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giu-

dici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

CAPO III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37.

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 38.

(Corsi di laurea specialistici)

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

Art. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 38.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università *viciniore*.

Art. 40.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

CAPO II

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41

(Contenuti e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

3. Il *test* di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il *test* di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

Art. 42.

*(Corsi di formazione per l'accesso
alla professione di avvocato)*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell'ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare

alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.

(Disposizioni generali)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45.

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegna-

zione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova

scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un commissario presente.

8. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Art. 47.

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità so-

praindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un *test* di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 41.

4. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e di-

mostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

REGOLE GENERALI

Art. 50.

(Consiglio di disciplina degli ordini)

1. La funzione disciplinare è esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione, altrimenti gli atti sono trasmessi al consiglio di disciplina degli ordini competente.

2. Il consiglio di disciplina degli ordini è diviso in due autonome sezioni; una istruttoria ed una giudicante.

3. I componenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti della sezione istruttoria nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di tre volte.

5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

6. La carica di componente della sezione istruttoria è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

7. La sezione giudicante è composta dai consiglieri degli ordini circondariali, designati secondo modalità previste dal regolamento del CNF. La carica di componente della sezione giudicante è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

8. Le riunioni di insediamento delle due sezioni costituenti il consiglio di disciplina degli ordini vengono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali dell'esito delle operazioni elettorali e di designazione. Nelle stesse riunioni, che sono presiedute dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, ciascuna sezione elegge tra i propri componenti il presidente.

9. I collegi istruttori siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale e sono composti da tre membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione istruttoria fra i componenti la sezione stessa; il collegio

è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

10. I collegi giudicanti siedono presso i Consigli degli ordini circondariali e sono composti da nove membri: il presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato o suo delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, cinque membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione giudicante fra i componenti la sezione stessa, con esclusione dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato designati alla sezione, tre consiglieri dell'ordine dell'incolpato a loro volta indicati dal presidente della sezione giudicante.

11. I collegi sono presieduti dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale o suo delegato. Il presidente della sezione giudicante designa due supplenti destinati ad integrare il Collegio per l'ipotesi di impossibilità o incompatibilità a partecipare dei suoi componenti, uno fra i componenti la sezione giudicante ed uno fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, per i componenti del consiglio disciplinare degli ordini, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere dell'ordine circondariale il presidente della sezione giudicante deve costituire un collegio a cui non devono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del consiglio dell'ordine distrettuale il dibattimento si tiene presso la sede di altro consiglio dell'ordine circondariale del distretto, indicato dal presidente della sezione giudicante.

13. I componenti dei collegi giudicanti possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

14. Per la validità delle riunioni dei collegi istruttori e giudicanti, è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

15. Le spese del consiglio di disciplina degli ordini sono sostenute dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l'elezione e la designazione dei componenti del consiglio di disciplina stesso.

16. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento dei Consigli di disciplina e la relativa organizzazione.

Art. 51.

(Competenza)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio disciplinare del consiglio di disciplina territorialmente competente.

2. La competenza territoriale del consiglio di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato.

3. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del consiglio di disciplina degli ordini ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52.

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d'ufficio dalla sezione istruttoria del consiglio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto una segnalazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette senza ritardo alla sezione istruttoria del consiglio di disciplina competente;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia alla sezione istruttoria competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi.

3. Se l'esponente sia un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione, purché il fatto non abbia comportato danni per l'assistito o terzi e non abbia avuto rilevanza esterna, tenta la conciliazione tra i colleghi prima di inoltrare l'esposto. Se la conciliazione riesce, archivia la segnalazione dandone comunicazione al consiglio di disciplina; indipendentemente dalla intervenuta conciliazione tra i colleghi il consiglio, se ritiene il fatto lieve e non scusabile, può disporre con l'archiviazione dell'esposto il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b).

Art. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare

ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notifica della decisione del collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

f) da ogni atto che sia esercizio della potestà disciplinare.

4. Dalla data di comunicazione o notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; non si computano a tal fine i periodi di sospensione ed i rinvii chiesti dall'incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale, o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

Art. 54.

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il presidente della sezione istruttoria distrettuale provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il

nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce e forma il collegio competente per la trattazione dell'istruttoria.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. L'istruttore provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di nove mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii chiesti dall'interessato. L'istruttore ha facoltà di delegare, per l'audizione dei denunciati e l'assunzione di ogni informazione utile, il presidente del consiglio dell'ordine ove il mezzo istruttorio deve essere assunto, che deve provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, ed inviare il verbale dell'assunzione della prova all'istruttore. Se il presidente del consiglio dell'ordine non provvede, gli atti istruttori sono compiuti dall'istruttore.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed in caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 55.

(Dibattimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il collegio istruttore approvi l'apertura del procedimento disciplinare, gli atti sono trasmessi al presidente della sezione giudicante per la formazione del collegio ai sensi dell'articolo 50, e da questi al collegio giudicante così formato presso il consiglio dell'ordine dell'incolpato. Il presidente del collegio nomina il consigliere relatore, e ne dà comunicazione all'incolpato, all'esponente e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) il consigliere relatore invia la comunicazione all'incolpato, la quale contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

1.4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere relatore propone al collegio il prosciogli-

mento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio è notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti sono compiuti entro il termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario d'udienza;

e) nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) il collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti, anche nelle forme della prova delegata di cui all'articolo 54, comma 2;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato, se intende fare dichiarazioni, e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente;

l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore; esso è depositato nella segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina e del consiglio dell'ordine dell'incolpato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del disposi-

tivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio di disciplina degli ordini; ne è altresì fatta comunicazione al presidente della sezione istruttoria ed all'autore dell'esposto. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al triplo, con provvedimento del presidente del collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

2. Il procedimento avanti il collegio giudicante si conclude entro il termine di quindici mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii chiesti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

Art. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento presso di esso incardinato;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, in ogni stato del procedimento presso di esso incardinato;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

4. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57.

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità; per ogni decisione da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio di disciplina che ha

emesso la decisione; da parte della sezione istruttoria nel caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al presidente della sezione istruttoria del consiglio di disciplina degli ordini richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina degli ordini cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera *m*). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al procuratore generale della corte d'appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio giudicante.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

10. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell'incolpato;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il collegio giudicante non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio di disciplina che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente della sezione giudicante lo assegna ad un collegio che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60.

*(Divieto di cancellazione
volontaria dall'albo)*

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 61.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata, senza indugio, dal collegio giudicante, previa audizione dell'interessato e su richiesta della sezione istruttoria nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di rievocazione o di appello;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378,

381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni.

3. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, non deliberato il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 62.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal collegio giudicante del consiglio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del collegio giudicante del consiglio di disciplina, o dal giorno suc-

cessivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda alla notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza di tale termine, nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

Art. 63.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il

patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli di disciplina degli ordini. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini. Gli ispettori possono segnalare al collegio di disciplina degli ordini competente eventuali negligenze riguardanti i componenti la sezione giudicante designati fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 50.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64.

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposi-

zioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.